



**Comune di Eboli**

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Ufficio Comando

Ordinanza n. 233 del 27.10.2015

prot. n. 37216

Oggetto: ordinanza sulla circolazione stradale in Via Ugo Foscolo e aree limitrofe per il giorno 1 e 2 Novembre 2015.

### IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

#### PREMESSO:

che, in occasione della festività di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, per i giorni 1 e 2 Novembre prossimi, si prevede un notevole afflusso di cittadini presso il civico cimitero in visita ai propri cari;

che, per facilitare il deflusso di quanti si recano al mesto luogo, occorre dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i cittadini e per la circolazione;

**SENTITA** l'Amministrazione Comunale;

#### VISTI:

gli articoli 3, 5, 6, 7, 35, 37, 38 e 159 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art. 107 del citato Decreto Legislativo;

la Legge n. 241/90, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito, a tutela della pubblica e privata incolumità,

### ORDINA

per i motivi in premessa enunciati e che qui s'intendono integralmente richiamati, che nei giorni e nelle Vie/P.ze di seguito riportate vigerà il presente dispositivo di limitazione della circolazione:

- **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, DI SOSTA E DI FERMATA SU AMBO I LATI, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI:**

- ✓ **VIA UGO FOSCOLO - VIALE DI ACCESSO AL CIVICO CIMITERO, TRATTO COMPRESO TRA VIA SANDRO PERTINI E PIAZZALE UGO FOSCOLO, giorno 01 e 02 Novembre c.a. - fascia oraria 06:00 - 18:00;**

### AVVERTE

che i trasgressori saranno puniti a termine di legge;

che durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere revocate le autorizzazioni rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate Vie e/o Piazze;

che i veicoli trovati in sosta sulle predette Vie/P.ze, privi di autorizzazione, saranno contravvenzionati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e rimossi coattivamente ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto;

che, nei predetti giorni, il Settore Patrimonio dell'Ente, preposto alla gestione delle aree di sosta a pagamento sul territorio comunale, con l'ausilio degli ispettori ambientali e/o degli ausiliari alla viabilità del Comune di Eboli, eserciterà l'attività di parcheggio e di vigilanza sul Largo/Piazzale Giuseppe Mazzini (Zona 167) e sul Largo/Piazzale Riccardo Lombardi in Via



**Comune di Eboli**  
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
Ufficio Comando

Sacro Cuore (area antistante il Poliambulatorio ASL-SA2) - fascia oraria: 07:00 - 18:00, con pagamento della sosta tramite Ticket (grattino) a tariffa unica giornaliera pari a € 1,00 (uno/00);

**DISPONE**

- che** la presente ordinanza, per la massima diffusione della stessa alla cittadinanza, venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente;
- che** derogheranno dall'obbligo di osservanza del presente provvedimento i bus in servizio di linea urbana, taxi e autovetture in servizio di noleggio, i veicoli in servizio di emergenza, quali mezzi di soccorso, polizia e antincendio, gli automezzi delle società erogatrici di servizi (Enel, Telecom, Asis, etc.), nonché i veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (CdS);
- che** derogheranno, altresì, dall'obbligo di osservanza del presente provvedimento le autovetture che trasportano infermi, persone anziane, non autosufficienti o affette da particolari patologie mediche, purché munite di specifico permesso in deroga, preventivamente rilasciato dal Comando Polizia Municipale, da mostrare agli organi di controllo e tenuto in mostra sul parabrezza del veicolo;
- che** sarà consentita la vendita di fiori e/o piante ai soli esercenti autorizzati in via A. Pertini fino all'intersezione con via Ugo Foscolo, lato destro (dx) del senso di marcia, Via Pescara - Epitaffio, con l'obbligo di lasciare libero il marciapiede per il transito dei pedoni.
- che** il Settore Ambiente e Manutenzione - Servizio Manutenzione - provveda a collocare, oltre ai cartelli d'indicazione delle aree di sosta, i segnali/transennamenti atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione, oltre che comunicare per iscritto, alla Centrale Operativa della P.M., le targhe dei veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di divieto di sosta;
- che** i segnali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza;
- che** al termine del tratto interessato dal divieto di sosta venga posizionato un segnale di fine divieto;
- che** al termine della validità della stessa venga ripristinata la segnaletica preesistente;
- che** la presente ordinanza venga trasmessa, per competenza e per gli adempimenti richiesti, al Settore Ambiente e Manutenzione - Servizio Manutenzione e al Settore Patrimonio dell'Ente, nonché, per opportuna conoscenza, al Comando Compagnia CC di Eboli.

**La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con le modalità previste dal DPR n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale  
Comandante la P.M.  
dott. ing. Cosimo POLITO

